



ADEGUAMENTO STATUTO ASSOCIAZIONE MARY'S HOME APS ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Costituzione e denominazione sociale

1. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. ("Codice del Terzo settore", in breve CTS) e delle altre disposizioni legislative in tema di associazioni, è costituita un'associazione di cittadini sotto la denominazione Mary's Home associazione di promozione sociale, di seguito detta Associazione.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione di "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Da quel momento, quindi, la denominazione dell'Associazione diventerà Mary's Home associazione di promozione sociale o Mary's Home APS.

2. L'Associazione dovrà utilizzare la nuova denominazione sociale negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del RUNTS, l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Carbonia, in Via Domenico Millelire n. 45/47.

2. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica dello Statuto.

3. L'Associazione può istituire uffici, sedi secondarie e affiliazioni in altre località del territorio regionale.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato ed è impegnata nella diffusione dei valori e dei principi del cattolicesimo.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal CTS. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, di cui all'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività.

5. L'Associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

- creare un luogo di confronto, scambio e dibattito valorizzando la lettura come momento di riflessione e approfondimento culturale e permettendo ai cittadini di essere protagonisti del rilancio del territorio promuovendo la nascita di una libreria e rivendita di articoli (attinenti allo scopo ed ai principi statuari) ad azionariato popolare;
- stimolare e promuovere la lettura, anche in lingua straniera, come occasione di confronto e aggregazione attraverso:
 - la realizzazione di eventi, incontri letterali, serate musicali e enogastronomiche e in genere manifestazioni ricreative artistiche e culturali;

- l'organizzazione di dibattiti, seminari, tavole rotonde, convegni, "cineforum", proiezione documentari e momenti di aggregazione sociale;
 - la valorizzazione degli autori ed artisti sardi;
 - la promozione di attività ed eventi culturali anche attraverso le nuove tecnologie ed i mezzi offerti dalla rete internet;
 - stimolare e promuovere la conoscenza delle lingue antiche;
 - stimolare e diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso:
 - corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani e adulti;
 - favorire e organizzare manifestazioni musicali, saggi, concerti, ed ogni altra forma di spettacolo legato alla musica;
 - valorizzazione dei musicisti del territorio sardo;
 - stimolare e promuovere le arti visive (compresa la fotografia);
 - diffondere la conoscenza delle tradizioni e della cultura della Sardegna, con maggiore attenzione alle tradizioni locali;
 - organizzare viaggi culturali.
6. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi ed in particolar modo per l'apertura e la gestione della libreria ad azionariato popolare può:
- esercitare attività di natura commerciale per perseguire gli scopi istituzionali di cui al punto 5 del presente articolo e per autofinanziarsi;
 - partecipare a manifestazioni culturali nazionali ed internazionali coerenti con l'oggetto sociale, nonché organizzare scambi culturali con enti e associazioni estere;
 - promuovere convenzioni con enti, associazioni e società;
 - presentare progetti nelle scuole.

Art. 5 - Associati e procedura di ammissione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del CTS.
3. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale che, condividendone le finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento.
4. Chiunque sia interessato presenta domanda di adesione per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, salvo i casi di perdita previsti dall'art. 7 del presente Statuto.
6. Gli associati si distinguono in:
 - associati fondatori, costituiti da coloro che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo, nonché da coloro che hanno di fatto partecipato alla costituzione dell'Associazione, mediante intervento alle riunioni preparatorie i cui nominativi e dati identificativi saranno trascritti nel "Libro degli associati Fondatori", nella prima adunanza del Consiglio Direttivo;
 - associati ordinari, costituiti da coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione per svolgere le attività di cui all'art. 4, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa di adesione annuale entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda;
 - associati onorari o benemeriti, costituiti da coloro che, distintisi per il perseguimento degli scopi associativi, vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati godono degli stessi diritti e doveri senza alcuna differenza di trattamento.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare all'Assemblea con diritto di voto, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati di tutte le attività e manifestazioni sociali promosse dall'Associazione, e di parteciparvi;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese, previa richiesta formale da indirizzare al Consiglio Direttivo;
 - rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività volontaria prestata.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - versare le quote associative annuali, che non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si può perdere per:
 - morosità, in caso di mancato versamento della quota associativa entro il 10 aprile di ogni anno;

- recesso volontario, esercitabile in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e con effetto alla scadenza dell'anno solare in corso;
- decesso, che non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea degli associati, nei seguenti casi:
 - atti o comportamenti difformi dall'identità associativa;
 - mancato rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi statutari nonché dei principi in cui si riconosce l'Associazione;
 - atti o comportamenti che possano recare danno all'Associazione.

2. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può fare ricorso all'Assemblea che delibererà in merito nella sua prima seduta.

3. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, né dà alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Dei volontari, dell'attività di volontariato e delle persone retribuite

1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 del CTS).

2. Il volontario è una persona fisica che, per sua libera scelta, tramite l'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro (art. 17 del CTS). Non si considera volontario, l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati (art. 36 del CTS).

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 9 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Presidente onorario;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'organo di controllo e di revisione legale dei conti.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata, deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato e può essere conferita anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. Ciascun associato ha un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e nei seguenti casi:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
 - su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
5. La convocazione deve essere fatta almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza e avviene mediante:
- avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice, fax o posta elettronica;
 - avviso affisso nei locali della sede.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene la riunione, il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un delegato nominato dal Presidente stesso tra i membri del Consiglio Direttivo.
8. Ai sensi dell'art. 25 del CTS, all'Assemblea sono attribuite le seguenti competenze inderogabili:
- nominare e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - nominare e revocare, quando previsti, l'organo di controllo e di revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio di esercizio;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratificare le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
9. Inoltre, l'Assemblea provvede a:
- approvare il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma annuale dell'Associazione;
 - proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto e per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati (la metà più uno), in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è valida qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
13. L'Assemblea straordinaria approva:
- eventuali modifiche allo Statuto con la presenza, in proprio o per delega, dei 2/3 (due terzi) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con l'eventuale regolamento interno, con la dottrina e con la Legge italiana;
 - lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
14. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo nella sede dell'Associazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio ed eventualmente quello preventivo;
 - ammette i nuovi associati;
 - fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
 - delibera sull'esclusione degli associati, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
 - elegge il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 12 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - disporre dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente, che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 13 - Il Segretario

1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, salvo per il primo mandato che è conferito direttamente nell'atto costitutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati e al registro dei volontari.

Art. 14 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, salvo per il primo mandato che è conferito direttamente nell'atto costitutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché di redigere il bilancio economico e finanziario dell'Associazione, di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti con tutte le operazioni conseguenti, di sovraintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione. Tali compiti li espleta in sintonia con il Presidente.

Art. 15 - Organo di controllo e di revisione legale

1. Qualora ricorrano i requisiti stabiliti agli artt. 30 e 31 del CTS, dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo, un organo di controllo, in qualità anche di revisore legale dei conti, monocratico o collegiale, purché iscritto nell'apposito registro.

Art. 16 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione, qualora questo sia stato nominato, tenuto dallo stesso organo.
2. I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e ciascun associato, previa richiesta formale da indirizzare al Consiglio Direttivo, può richiederne la consultazione e trarne una copia a proprie spese, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

Art. 17 - I mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione e che formano il suo patrimonio provengono da:
 - quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - contributi, donazioni, lasciati in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
 - entrate delle attività e delle manifestazioni di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
 - iniziative promozionali;
 - finanziamenti pubblici o privati, fornendo tutte le documentazioni che verranno richieste;
 - eventuali avanzi di gestione;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.
2. Ogni mezzo che non sia in contrasto con l'eventuale regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
3. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Art. 18 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8, c. 1 del CTS.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, c. 2 del CTS.

Art. 19 - Bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità previste dall'art. 13 del CTS, e dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto, entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il Consiglio Direttivo può predisporre anche il bilancio preventivo, secondo le stesse modalità previste per il bilancio d'esercizio.
4. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del CTS, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione designato dall'Assemblea, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le leggi vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni del Codice del Terzo settore e del Codice civile.

Mary's Home Associazione di promozione sociale
Via Domenico Millelire, 45/47 Comune di Carbonia
Codice Fiscale 90040770928 Partita IVA 03823400928

Verbale di Assemblea del 19 dicembre 2019

In data 19 dicembre 2019, alle ore 18.30 si è riunita presso la sede sociale Via Domenico Millelire 45/47 Carbonia, l'Assemblea dell'Associazione Mary's Home aps, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Annalisa Sgrò, che, constatato che sono presenti n. 28 soci aventi diritto al voto su n. 35 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Venturi Carla.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda la modifica dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 30 giugno 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Egli fa presente che la scadenza del 30 giugno 2020 è stata posta dal Decreto Crescita (Decreto Legge n.34 del 2019), che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la precedente scadenza in esso menzionata: **la modifica entro tale termine è fondamentale per l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,10.

Il Presidente

Annalisa Sgrò

Il segretario verbalizzante

Carla Venturi

24 MAR. 2020
Registrato a IGLESIA S II
al N. 297 Serie 3°
per ESSENTE
Cedolare secca SI NO



24 MAR 2020

ASSOCIAZIONE MARY'S HOME - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - CARBONIA 19 DICEMBRE 2019

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	FIRMA
ANNA LISA	SGRO'	29/06/1974	Anna Lisa Sgro'
ANITA	ARGIOLAS	13/05/1971	Anita Argiolas
BILLORE	VENTUR	26/05/1968	Billore Ventur
MASSIMILIANO	MOCCI	10/02/1968	Massimiliano Mucci
LILIANA	PIRAS	20-08-51	Liliana Piras
ANTONIO	CARTA	8-01-1960	Antonio Carta
Maria Rita Frangola	Frangola	15-2-56	Maria Rita Frangola
Giuseppe	Gollini	3-12-40	Giuseppe Gollini
Caterina	Benito	28-05-1943	Caterina Benito
DEBORAH	ZONZA	31/12/1972	Deborah Zonza
ALESSANDRO GHERGA	CHERGA	21/08/1975	Alessandro Cherga
ANNA LISA	GIPOCI	5/10/1976	Anna Lisa Gipoici
VALERIA	GIPOCI	17/02/1973	Valeria Gipoici
CRISTINA	MOCCHI	24/10/1970	Cristina Mocchi
MARIA FRANCESCA	GOLLI	29/05/1961	Maria Francesca Golli
Maria Maria	Gollini	9/01/1946	Maria Maria Gollini
Anna Lisa Usab	Usab	22/07/65	Anna Lisa Usab
Maddalena	Delogu	08/11/1953	Maddalena Delogu
Anna Maria	Pinedda	27/09/1964	Anna Maria Pinedda
Giuseppe	Renzi	05/10/1968	Giuseppe Renzi
Giuseppina	Piras	27/02/1959	Giuseppina Piras
Mariano	Pata	10/03/1932	Mariano Pata
MONICA	GRUSSO	09/07/1972	Monica Grusso
DANIELA	CARTA	07/07/1974	Daniela Carta
SERENA	LODDO	22/06/1984	Serena Lodo
BARBARA	FANNI	18/02/1970	Barbara Fanni
ALESSANDRO	CARTA	25/09/1970	Alessandro Carta
MARIA ROBERTA	SECHI	12/09/1968	Maria Roberta Sechi

3

297

24/03/2020

0,00

TWF20L000297000TK

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

